

(N. 1257-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 24 novembre 1955 (V. Stampato n. 693)

modificato dalla 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 17 luglio 1956

modificato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1956 (V. Stampato n. 693-B)

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, REPOSSI, FERRARA e GEBEMIA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 OTTOBRE 1956

Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'Autorità giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ar. 1.

L'articolo 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è di novanta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

« Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dell'articolo precedente è di novanta giorni — a pena di decadenza — dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

« Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Art. 2.

L'articolo 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è così modificato:

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

« Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli; oltre i novanta giorni e fino ad un anno dalla scadenza del detto termine, sarà dovuto inoltre dall'Istituto una penale del 20 per cento sulle somme maturate e, oltre l'anno, la penale salirà al 40 per cento ».

Identico.

Art. 2.

Identico.

« Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nell'articolo 97, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine perentorio di un anno dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di novanta giorni previsto nel secondo comma del precedente articolo senza che sia intervenuta la decisione amministrativa.

« Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorreranno a favore dell'assicurato gli interessi legali delle somme spettantigli ».